



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni
Palermo

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di PALERMO - Prot. 13/12/2023.0002369.U

PROCURA DELLA REPUBBLICA	
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO	
DATA 13/12/2023	N° PROT. 2369/23
INDICE CLASSIFICAZIONE	
Disposizioni Capo Ufficio	
Resp. Proc.: G. Beverso	

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante Polizia Municipale

PALERMO- TRAPANI - AGRIGENTO

Ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria
Sede

Ai Sostituti Procuratori
Sede

e, per conoscenza,

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
c/o la Corte di Appello
PALERMO

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni
Sede

Oggetto: Linee guida e direttive – Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale - a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.123/2023 del 15/09/2023, convertito con modifiche nella Legge 13 novembre 2023, n. 159.

Con il decreto legge 15.9.2023, n.123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito con la legge 13 novembre 2023, n. 159, sono state apportate diverse e significative modifiche alle previsioni penali e di procedura penale applicabili ai minori di età.



Il provvedimento contempla importanti novità, sia in relazione all'innalzamento dei limiti di pena previsti per alcuni reati ed all'introduzione di talune nuove fattispecie criminose, sia con riferimento alla facoltà di arresto per i minorenni autori di reato, ed alle norme in materia di prevenzione.

Di seguito, e nell'ottica della consueta e sempre più fattiva collaborazione, si riportano le novità maggiormente significative:

È stata estesa la possibilità di arresto in flagranza (art. 18 DPR 448/88) per i soggetti minorenni che è consentito quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 6 anni. Ed inoltre, anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per **uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'art.380, comma 2 c.p.p. lettere e), e bis) e g) del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 336 c.p. (violenza o minaccia a P.U) e 337 c.p. (resistenza a un P.U.), e di cui all'art.73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), anche per le ipotesi (prima non consentite) di cui all'art. 73 co.V DPR 309/90 (casi di lieve entità).**

Rimane ferma la facoltà di arresto per i reati consumati /tentati di cui agli artt.628 e 629 c.p., nonché per i delitti di violenza sessuale, non più specificatamente indicati, in quanto rientranti nella più generica previsione di cui al punto 1 (in quanto puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni).

In considerazione di quanto sopra evidenziato, **deriva un significativo ampliamento dei casi nei quali è possibile anche l'arresto in flagranza, oltre al fermo.**

Si indicano di seguito i titoli di reato in relazione ai quali è possibile l'arresto di soggetto minorenne (elenco da considerarsi indicativo e non esaustivo):

- Strage e attentato a fini terroristici (285, 422, 280 c.p.);
- Omicidio volontario, consumato e tentato (575, 56. 575 c.p.);
- Omicidio preterintenzionale (584c.p.);
- Maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) anche nella forma semplice di cui al primo comma;
- Maltrattamenti verso familiari, quando ricorra l'aggravante dell'aver commesso il fatto in presenza o in danno di minore, donna in stato di gravidanza, o di persona disabile o con uso di armi (572 co. 2 c.p. nuova formulazione);
- Lesioni personali volontarie gravissime (582, 583, co. 2 c.p.);
- Lesioni personali gravi (artt. 582, 583, primo comma c.p.);
- Rapina ed estorsione, semplici o aggravate, sia consumate che tentate (628, 629 c.p.);

- Sequestro di persona a fini di estorsione (630 c.p.);
- Delitti di violenza sessuale (609 bis e ss. c.p.) sia consumati che tentati;
- Prostituzione minorile (600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (600 ter c.p.);
- Tratta di persone (601 c.p.) ;
- Tortura (613 bis c.p.);
- Pubblica intimidazione con uso di armi (art.421 bis c.p.);
- Furto aggravato (624, 625 c.p.), ove ricorrano almeno due aggravanti, salvo il ricorrere dell'attenuante del danno lieve; Furto in abitazione e Furto con strappo (624 bis c.p.);
- Delitti relativi ad esplosivi, armi da guerra o tipo guerra, o clandestine, o più armi comuni da sparo ovvero anche il porto di una sola arma comune da sparo quando ricorrano le aggravanti di cui all'art. 4 l. 895/67 e succ. modifiche, anche con riferimento all'art.61 numero 11 ter c.p. – all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione;
- porto anche di una sola arma comune da sparo (artt. 4 e 7 l. 694/1974); mentre non è consentito per la mera detenzione (ovviamente, se l'arma non è clandestina, nel quale caso è ammesso l'arresto). La detenzione, peraltro, potrebbe legittimare l'accompagnamento ex art. 18 bis del DPR 448/1988.
- Delitti relativi alla detenzione a fine di spaccio, vendita, cessione ecc. di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/90); l'arresto è consentito anche nei casi di lieve entità (ai sensi del co.5 dell'art.73 del DPR 309/90) e senza distinzione in base alla natura delle sostanze;
- Delitto di Atti Persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., anche nella sua forma semplice di cui al comma 1;
- Delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale;
- Delitto di incendio, di cui all'art. 423 c.p.;
- Delitto di ricettazione (art. 648 c.p.); (per tale reato, tuttavia, si richiama la necessità che sia attentamente vagliata l'effettiva flagranza, posto che, per la stessa configurazione della fattispecie, quale reato istantaneo, l'ipotesi di flagranza – o quasi flagranza- appaiono in concreto poco ricorrenti);

Il mancato richiamo alla lettera m) *quater* dell'art.380 co. 2 cpp, da parte dell'art.23, fa ritenere che non sia ammesso l'arresto nel caso di Omicidio stradale – art. 589 bis c.p. - neppure ove ricorrano le aggravanti previste dal co. 2 in poi; neppure sono ammessi provvedimenti precautelari nel caso del reato di lesioni stradali, seppure gravi o gravissime, trattandosi di delitti colposi.



Non consentono l'arresto del minorenne: la rissa (neppure se aggravata, ma in tal caso è possibile l'accompagnamento ex art. 18 bis); il danneggiamento seguito da incendio (art.424 c.p.), il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 *quater* c.p.), l'Adescamento di minorenni (art. 609 undecies).

Si precisa che la misura cautelare della **custodia cautelare in carcere** può essere disposta solo nelle situazioni sopra indicate (art. 23 DPR 448/88).

Per ciò che attiene, invece, alle restanti misure cautelari, ovvero **collocamento in comunità, permanenza in casa e prescrizioni**, le stesse possono trovare applicazione quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.

Il legislatore, inoltre, in riferimento alle "esigenze cautelari" ha reintrodotto l'ipotesi: "*se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga*".

Per ciò che attiene **all'accompagnamento a seguito di flagranza** (art. 18 bis DPR 448/88), tale misura precautelare può essere operata nei casi in cui un minore sia colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a **tre anni, nonché per uno dei seguenti reati:**

- lesione personale prevista dall'art.582 c.p.;
- furto previsto dall'art.624 c.p.;
- danneggiamento a norma dell'art.635 comma 2 c.p.;
- alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt.3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n.110;
- art.699 c.p. (porto abusivo di armi);
- art.4 L.110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).

Il decreto legge 123/2023 ha introdotto il nuovo reato "Pubblica intimidazione con uso di armi" (art.421 bis c.p.), ha inasprito le pene in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, di porto abusivo di armi ed in particolare in materia di violazione della disciplina sugli stupefacenti nei casi di lieve entità di cui al **comma V dell'art.73 del DPR 309/90, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni**.

Il suddetto decreto ha, inoltre, apportato modifiche alle "disposizioni in materia di sicurezza delle città" di cui al decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n.48, stabilendo che i **divieti** di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.10 del decreto legge n.14 del 2017 possano essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età'.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento deve essere notificato all' esercente la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

Sono stati modificati anche gli artt.13 e 13 bis del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, modificando così la normativa relativa al c.d. **daspo urbano**.

L'art. 3, comma 1, lett. b/1) e b/2) del decreto Caivano ha modificato l'art. 13, commi 1 e 3



del ed. decreto sicurezza 2017, che consente al Questore di adottare provvedimenti di prevenzione nei confronti di **soggetti minori di anni 18, che abbiano compiuto 14 anni (prevedendo in tal caso la necessità della notifica a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)**, condannati anche con sentenza non definitiva, ovvero denunciati per il reato di cui all'art.73 DPR 309/90 all'interno o nei pressi di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico (daspo urbano).

In caso di violazione dei divieti o delle prescrizioni di cui all'art.13 è previsto un incremento della pena, che passa dalla reclusione da sei mesi a due anni e multa da 8.000 a 20.000 euro, alla reclusione da uno a tre anni e multa da 10.000 a 24.000 euro.

L'art.3, comma 1, lett. c/1), c/2), c/3 e c/4) del decreto Caivano ha modificato l'art. 13-bis, commi 1, I-bis, 2 e 4 del decreto sicurezza 2017, che consente al Questore di adottare provvedimenti "per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento", **nei confronti di soggetti minori di anni 18, che abbiano compiuto 14 anni (prevedendo in tal caso la necessità della notifica a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)**.

In caso di violazione dei divieti o delle prescrizioni di cui all'art.13 bis è previsto un incremento della pena, che passa dalla reclusione da sei mesi a due anni e multa da 8.000 a 20.000, alla **reclusione da uno a tre anni e multa da 10.000 a 24.000 euro**.

Analogamente, l'art. 3, comma 2, lett. a), del decreto Caivano ha modificato, sostituendolo, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) in tema di **foglio di via obbligatorio**, che -previsto per le persone *pericolose per la sicurezza pubblica* che si trovino *fuori dei luoghi di residenza*- finora prevedeva la doppia prescrizione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento.

Tale formulazione aveva determinato seri problemi applicativi, soprattutto in relazione alle persone senza fissa dimora, per le quali il solo ordine di allontanamento, non accompagnato dall'ordine di rientro nel comune di residenza, era stato ritenuto illegittimo.

La nuova formulazione appare tesa a superare detti problemi interpretativi, in quanto è previsto il solo ordine motivato di allontanamento dal Comune, con divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

Ancora, l'art. 3, comma 2, lett. b), del decreto Caivano è intervenuto sul trattamento sanzionatorio per le violazioni al foglio di via obbligatorio, sostituendo l'art. 76, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (che finora prevedeva l'arresto da uno a sei mesi) e prevedendo un incremento delle pene e, soprattutto, la qualificazione del reato come delitto.

Attraverso un articolato intervento normativo sugli artt. 3 (*avviso orale*) e 76, comma 2 (*Altre sanzioni penali*), del d.lgs. 159/2011 (cd. *codice antimafia*), finalizzato alla *prevenzione della violenza giovanile*, l'art. 5 del decreto Caivano ha creato una nuova figura di reato, consistente nella violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 6-bis, di nuovo conio, reato che è applicabile ai minorenni ultraquattordicenni.

Il complesso intervento normativo può essere così riassunto:

- in primo luogo -mediante l'inserimento, nell'art.3, del comma 3-bis- *l'avviso orale* è stato esteso anche alle persone minorenni che abbiano compiuto quattordici anni;



- in secondo luogo -mediante l'inserimento, nell'art.3, comma 4, dei riferimenti ai commi 1 e 3-bis- vi è stata equiparazione tra i maggiorenni ed i minorenni ultraquattordicenni, quali destinatari delle disposizioni con le quali il Questore, nel disporre l'avviso orale, può imporre ai destinatari particolari divieti, quali il possesso di apparati di comunicazione radiotrasmittente ed altri strumenti ivi elencati;
- in terzo luogo -mediante l'inserimento dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater- è previsto che, per i destinatari dell'avviso orale (sia maggiorenni che minorenni ultraquattordicenni) condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il Questore possa chiedere al Tribunale per i minorenni (se minorenni) l'applicazione del divieto di utilizzo di strumenti di comunicazione (piattaforme o servizi informatici e telematici, telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente) quando il loro utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno portato all'avviso orale;
- in quarto luogo, mediante il richiamo nell'art.76, comma 2, del d. lgs 159/2011 anche del comma 6-bis, è stata creata una nuova fattispecie di reato, consistente nella violazione anche della misura di cui al comma 6-bis. Ne consegue che la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da € 1.549 ad € 5.164, prevista dall'art. 76, comma 2, d. lgs 159/11, è applicabile a tutte le violazioni dell'art. 3.

In materia di rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico l'art. 12, comma I del DL 123/2023 convertito con modificazioni nella legge 159 del 2023, ha introdotto nel codice penale l'art. 570 ter c.p. rubricato "inosservanza dell'istruzione dei minori", con abrogazione dell'art.731 c.p..

Detto intervento appare rilevante sotto un duplice profilo:

- da un lato, si tratta ora di un delitto e non più di una contravvenzione, peraltro sin qui sanzionata in maniera invero irrisoria;
- dall'altro lato, la sanzione penale non è più limitata alla sola inosservanza dell'obbligo relativo alla scuola elementare.

Le disposizioni penali di recente introduzione vanno coordinate con le norme in materia di obbligo scolastico, contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 111, 112,113 e 114.

È inoltre previsto il raccordo con la Procura della Repubblica nei termini che seguono:

L'art. 12, comma 2, del DL. 15.9.2023, n. 123, prevede che: *"Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1 (art. 570 ter c.p.), il pubblico ministero ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile"*.

L'art. 336 c.c., come è noto, prevede l'iniziativa del pubblico ministero per l'adozione dei provvedimenti di competenza del giudice in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli (art 330 c.c.) o di condotta del genitore pregiudizievole per i figli (art. 333 c.c.).

Indicazioni operative

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria provvederanno agli adempimenti previsti dagli artt. 18 del DPR 448/1988 per l'arresto e per il fermo e art. 18 bis del DPR 448/1988 (accompagnamento a seguito di flagranza) dandone avviso al **Magistrato di Turno di questa Procura (al cellulare di servizio n. 3371428260)**.

Si coglie l'occasione per ribadire la necessità di procedere alle comunicazioni immediate all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario del minore, nonché ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, (artt. 18 e 18 bis del D.P.R. 488/88), oltre a quelle al difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero a quello d'ufficio indicato dal *call center* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art. 97 c.p.p..

Il minorenni dovrà essere posto a disposizione del Pubblico Ministero non oltre le 24 ore dall'arresto, dal fermo o dall'accompagnamento, mediante la trasmissione del relativo verbale all'ufficio della Procura per i Minorenni e la consegna di una copia al Direttore del Centro di Prima Accoglienza o alla Comunità (art.386, 3 comma c.p.p.).

Si rammenta che C.P.A di riferimento, per l'intero Distretto, è il Centro di Prima Accoglienza "Francesca Laura Morvillo", situato in via Zandonai (ingresso carraio dal civico n.1).

Numero di telefono è 091.6822777 (centralino telefonico al quale risponde h24 la Polizia Penitenziaria).

Indirizzi di Posta Elettronica:

penale.procmin.palermo@giustiziactert.it

cpa.palermo.dgm@giustizia.it.

Nel caso in cui detto Centro non abbia disponibilità di posti, gli operanti saranno indirizzati al Centro più prossimo disponibile.

Si evidenzia, infine, che nel distretto di Palermo non vi è un C.P.A. che accolga minori di sesso femminile.

Il C.P.A. prossimo è quello di Caltanissetta.

In caso di manifesti problemi sanitari (compresi in essi quelli legati ad eventuale condizione di tossicodipendenza, con segnali acuti) del minore arrestato/fermato, è opportuno che lo stesso venga visitato presso strutture sanitarie pubbliche, alle quali ci si raccomanda di rivolgersi, prima dell'affidamento al C.P.A..

Proprio in relazione a tali situazioni, è necessario che l'arrivo venga preannunciato, indicando anche le specifiche condizioni nelle quali il minore versi, ponendo particolare attenzione alle particolari condizioni di salute del minore.

Qualora vi sia sospetto di avvenuta ingestione di ovuli contenenti sostanza stupefacente, è necessario il previo accompagnamento al Pronto Soccorso.

L'affidamento a familiari potrà essere espressamente disposto dal magistrato, ex art. 18 co. 2, ultima parte, del DPR 448/88, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenni arrestato – che dovranno pertanto essere comunicate al magistrato di turno in modo esauriente - fermo restando l'arresto (con i conseguenti incombenenti) con espresso avvertimento ai familiari che il minore deve essere tenuto a

disposizione dell'A.G. minorile fino all'udienza di convalida o a diverso provvedimento proveniente dall'A.G..

Ringrazio per la consueta preziosa collaborazione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Claudia Caramanna
